

# NEWSLETTER N. 7 ANNO X

1-15 aprile 2024

## Appalti pubblici

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII, 11 aprile 2024, n. 332 - Appalti pubblici- Sul cumulo alla rinfusa** – I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che il meccanismo del cd. cumulo alla rinfusa dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate si riferisce specificamente ai consorzi stabili, non essendo invece riferibile ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro. Infatti, per tali tipologie di consorzio, sussiste l'obbligo di dimostrare il possesso in capo al consorzio stesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, essendo consentito il cumulo soltanto in relazione alle attrezzature, ai mezzi d'opera e all'organico medio annuo.

**TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. I, 10 aprile 2024, n. 297- Appalti pubblici- Sui chiarimenti resi dalla stazione appaltante** – Il collegio ha ribadito che i chiarimenti resi dalla stazione appaltante in sede di gara non costituiscono illegittima modifica delle regole della procedura, quando volti a meglio precisare il contenuto della *lex specialis*, nell'ottica di chiarire la volontà dell'Amministrazione. Nel caso di specie, è legittimo il chiarimento reso dalla stazione appaltante volto a chiarire un'oggettiva ambiguità sotto il profilo tecnico, non altrimenti superabile attraverso la sola interpretazione letterale.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 9 aprile 2024, n. 3225 -Appalti pubblici- Sul provvedimento di esclusione** – Secondo i giudici di Palazzo Spada, deve ritenersi illegittima l'esclusione di un concorrente da una procedura concorrenziale, laddove tale esclusione sia stata disposta in ragione del difetto di un requisito non previsto dalla legge di gara.

Nel caso di specie infatti, l'indicazione del monte ore settimanale minimo su cui si fondava il provvedimento di esclusione, non era presente nella *lex* di gara ma è stato reso noto unicamente nella comunicazione di avvio del procedimento volto all'esclusione del concorrente.

**TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II, 8 aprile 2024, n. 483 -Appalti pubblici - Sulla volontà dell'Amministrazione di proseguire il servizio con il contraente originario** - È illegittima la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto di servizi, laddove la stazione appaltante abbia contestualmente manifestato la volontà di proseguire il servizio con il medesimo contraente.

Con la pronuncia in oggetto, il collegio ha accolto il ricorso del contraente originario in ragione del contrasto esistente tra la volontà negoziale manifestata dall'Amministrazione di proseguire il servizio con il medesimo contraente e la pubblicazione del bando volto alla selezione di un nuovo operatore a cui affidare il servizio.

**TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. VI, 5 aprile 2024, n. 2228-**

**Appalti pubblici- Sul contenuto delle offerte tecniche** – Con la sentenza in oggetto, il collegio ha affermato che, laddove l’originalità dell’offerta tecnica non costituisca un elemento di valutazione, deve ritenersi legittima l’offerta di un concorrente che ha riprodotto il contenuto dell’offerta di un altro, non potendosi qualificare tale contenuto come segreto tecnico o commerciale.

Infatti, deve ritenersi fisiologico della dinamica concorrenziale che ogni operatore economico, pur avendo una propria identità, possa arricchirsi anche grazie al confronto con gli altri operatori.

**TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I, 5 aprile 2024, n. 1174 -Appalti**

**pubblici- Sui chiarimenti resi dalla stazione appaltante** - È illegittima l’aggiudicazione di un appalto, nel caso in cui l’Amministrazione, attraverso chiarimenti in merito all’interpretazione della *lex specialis*, abbia modificato l’oggetto del bando, operando, nel caso di specie, una riduzione del numero di presidi indicati nel Capitolato speciale destinatari della fornitura.

Infatti, i chiarimenti resi dall’Amministrazione non possono modificare o integrare la *lex specialis*, in quanto ad essi dev’essere riconosciuta una mera funzione di illustrazione ed interpretazione del testo, al fine di renderne chiaro e comprensibile il significato.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 aprile 2024, n. 3013 -Appalti**

**pubblici- Sul soccorso istruttorio** – Si conferma l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui il ricorso al soccorso istruttorio è precluso ogni qualvolta si violi il principio di autoresponsabilità, in osservanza del quale il privato è chiamato a rispettare i doveri minimi di cooperazione.

Nel caso in questione, è stato accolto l’appello dell’Amministrazione appaltante in quanto l’operatore economico non ha assolto all’onere di comunicare una serie di informazioni, richieste dalla stessa stazione appaltante al fine di consentire l’espletamento della procedura.